



**Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma**

Circondario dei Tribunali  
di Roma e Velletri  
Ente di Diritto Pubblico

Ordine Dott. Comm. Esp. Cont. - Roma

**AOO Protocollo Generale**  
USCITA - 15/04/2010 13:58 - 0014235



Roma, 15 aprile 2010

Raccomandata a.r.  
anticipata via fax

Al Sig. Prefetto  
Dott. Massimo Vitalini  
Ispettorato della Funzione Pubblica  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Piazza S.Apollonia, 14  
00153 Roma  
Fax 06.58324118

e p.c.

al Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Piazza della Repubblica, 59  
00185 Roma  
Fax 06.47863349

**Oggetto: Verifica adempimenti previsti dall'art.16, comma 7, del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 15, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009 n. 2.**

*(Vs. Rif. .DFP 0014511 P-1.2.5.2 del 24 marzo 2010)*

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla Vostra cortese richiesta, si comunica quanto segue.

L'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata - comunicati dai professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - è consultabile dalle Pubbliche Amministrazioni sul sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in una sezione riservata ed accessibile solo con apposita password.

Ad oggi, l'elenco contiene 4811 indirizzi PEC su un totale di 9714 Iscritti all'Albo ed all'Elenco speciale dell'Ordine di Roma.

Ufficio amministrativo  
e operativo:  
via Flaminia, 141  
00196 Roma  
tel. 06 367211  
fax 06 36721220  
segreteria@odcec.roma.it

Ufficio operativo:  
via E. Petrella, 4  
00198 Roma

Sede legale e Presidenza:  
piazzale delle Belle Arti, 2  
00196 Roma

Codice fiscale:  
97492410580





Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

---

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, lo scrivente Ordine ha attivato una serie di iniziative volte a richiamare l'attenzione degli Iscritti sull'obbligo in questione e a facilitarne l'adempimento.

Nello specifico, sull'entrata in vigore dell'obbligo, sono state inviate a tutti gli Iscritti periodiche comunicazioni, pubblicate altresì, in modo permanente, sul sito web dell'Ordine.

A partire dal mese di dicembre 2008, è stata data la possibilità ad ogni Iscritto di richiedere all'Ordine l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata, aperta gratuitamente dall'Ordine stesso.

A questa possibilità, nel mese di ottobre 2009, si è aggiunta l'ulteriore opzione proposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'apertura di caselle PEC gratuite riconducibili alla Categoria.

Spirato il termine ultimo del 30 novembre 2009 (entro il quale, per legge, tutti i Professionisti dovevano inviare all'Ordine di appartenenza il proprio indirizzo PEC), lo scrivente Ordine, in occasione di una comunicazione relativa alla Formazione Professionale Continua diretta a tutti gli Iscritti, ha dovuto inoltrare la stessa a mezzo raccomandata a quanti non avevano comunicato il proprio indirizzo PEC. In tale occasione, in calce alla lettera raccomandata inviata ai soli Iscritti che non avevano comunicato la propria PEC è stato specificato quanto segue *“N.B. L'invio della presente per mezzo raccomandata A/R è imposto dalla mancata comunicazione all'Ordine di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed ha causato un maggior onere per tutti gli Iscritti. Si prega pertanto di provvedere quanto prima all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009”*.

Si rappresenta inoltre che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di attribuzione della PEC, determina una possibile responsabilità disciplinare dei nostri Iscritti. Ciò in quanto, i commi 3 e 4 dell'art.50 del D.Lgs 139/2005 (Decreto che regola l'esercizio della Professione degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) recitano testualmente:

*“3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provatela inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.*

---



Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

4. *La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”.*

Analoga previsione è contenuta negli artt. 1 e 2 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 5/6 marzo 2008 e s.m., e nell'art. 1 del Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma nella seduta del 21 aprile 2008.

Si comunica infine che il Responsabile del procedimento è il Consigliere Segretario, dott. Mario Civetta.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gerardo Longobardi)